



**Giornata di studio sul tema:
“I bilanci regionali
e gli obiettivi di finanza pubblica”**

A cura di Onelio Pignatti

Bologna, 13 aprile 2018

Indice

- 1. Modifiche alla Legge 243/2012 “Pareggio di bilancio”**
- 2. Il debito autorizzato e non contratto**
- 3. Utilizzo avanzo vincolato per enti in disavanzo**
- 4. Contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità
da DL. n. 35/2013**

1. Modifiche alla legge n. 243/2012 “Pareggio di bilancio”

1. Modifiche alla legge n. 243/2012 “Pareggio di bilancio”

- **La Consulta con sentenza 247/2017 non ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate da diverse regioni, ma ha formulato un'interpretazione costituzionalmente orientata delle stesse**
- **“L'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge, è nella disponibilità dell'ente che lo realizza”**

1. Modifiche alla legge n. 243/2012 "Pareggio di bilancio"

- "L'avanzo di amministrazione non può essere oggetto di "prelievo forzoso" attraverso indirette prescrizioni tecniche."
- "Si può dire che, così espressa, la qualificazione normativa del fondo pluriennale vincolato costituisce una definizione identitaria univoca dell'istituto, la cui disciplina è assolutamente astretta dalla finalità di conservare la copertura delle spese pluriennali. Ciò comporta che nessuna disposizione - ancorché contenuta nella legge rinforzata - ne possa implicare un'eterogeneità semantica e funzionale senza violare l'art. 81 della Costituzione."

1. Modifiche alla legge n. 243/2012 "Pareggio di bilancio"

- "Come già specificato, se le disposizioni impugnate fossero interpretate come fonte di contribuzione ai vincoli di finanza pubblica, esse sarebbero illegittime in riferimento a entrambi i precetti dell'art. 97, primo comma, Cost.: da un lato, lederebbero l'equilibrio di bilancio del singolo ente attraverso la modifica ex lege di programmi ed obbligazioni già assunte; dall'altro, baserebbero la manovra di finanza pubblica su elementi incerti e aleatori, quali i risparmi fondati su entità economiche in fieri come il fondo pluriennale vincolato."

2. Il debito autorizzato e non contratto

2. Il debito autorizzato e non contratto

- **L'Art. 40 del Dlgs 118/2011, prevede la scadenza temporale del 2015 per il ricorso al Debito Autorizzato e non contratto (per nuovi investimenti);**
- **L'art. 1, comma 688-bis della l. 28 dicembre 2015 n. 208, aggiunto dal d.l. n. 113/2016 proroga di un anno il ricorso all'utilizzo del DANC;**
- **La sentenza della Corte Costituzionale 274/2017 sembra non riconoscere la finalità di proroga del citato comma 688-bis**

2. Il debito autorizzato e non contratto

- Al di là del caso in esame, relativo alla validità temporale della proroga prevista dal comma 688 bis si avverte la necessità di assumere una univoca chiave di lettura dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, evitando di ingenerare ulteriori dubbi applicativi della norma a regime (assunzione effettiva del mutuo per esigenze di liquidità a copertura di investimenti già impegnati in annualità pregresse) contenuta nel d.lgs. n. 118/2011

3. Utilizzo avanzo vincolato per enti in disavanzo

3. Utilizzo avanzo vincolato per enti in disavanzo

- Nel parere n. 238/2017 della sezione regionale di controllo per la Campania si afferma che “...nel caso di risultato di amministrazione negativo l’Ente dovrà, anziché operare in base a quanto prescrive l’art. 175 del Tuel, reperire ex novo le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originariamente destinate le entrate vincolate/accantonate nel risultato di amministrazione e nel successivo bilancio preventivo occorrerà trovare le risorse necessarie a finanziare le connesse spese, altrimenti prive di copertura effettiva.”

3. Utilizzo avanzo vincolato per enti in disavanzo

- Nella Del. n. 134/2017 relativa alla resa in sede di giudizio di parifica sul rendiconto della Regione Piemonte dalla sezione regionale di controllo per il Piemonte la Corte “...ritiene che il risultato di amministrazione costituisca una valida copertura in competenza solo ove sia positivo; in caso di disavanzo, i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono e l’Ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi cui sono dirette le entrate vincolate refluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiante.”

3. Utilizzo avanzo vincolato per enti in disavanzo

- **Emergerebbe quindi che nel caso in cui il risultato di amministrazione di un Ente risulti negativo già nella rappresentazione di cui alla lettera A) del relativo prospetto, l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non può costituire copertura effettiva alle spese correlate che, per essere effettuate, necessitano di una nuova copertura.**

4. Contabilizzazione delle anticipazioni liquidità da DL n. 35/2013

4. Contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità

- Il DL n. 35/2013, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali” ha previsto l’erogazione di anticipazioni di liquidità ad enti locali e regioni con l’obiettivo principale di favorire lo smaltimento di debiti commerciali .

4. Contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità

- Le modalità di contabilizzazione in bilancio delle somme incassate da parte delle regioni non si sono rivelate uniformi (cfr. Ufficio Parlamentare di Bilancio – Focus tematico n. 7/2015, punto n. 2).

4. Contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità

- La sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2015, rileva che: “Un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle norme statali porta dunque a concludere che le anticipazioni di liquidità altro non costituiscono che anticipazioni di cassa di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie”, e che: “l’anticipazione, non deve, infatti, rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi, bensì un istituto di natura finanziario-contabile avente lo scopo di fornire liquidità per onorare debiti pregressi”.

4. Contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità

- La Delibera n. 28/2017 della Corte dei Conti Sezione Autonomie, ha ulteriormente sistematizzato il tema della contabilizzazione delle anticipazioni, ripercorrendone cronologicamente i passaggi e gli atti fondamentali

4. Contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità

- **Il punto 8 delle considerazioni della delibera 28/2017 conferma che il risultato positivo di amministrazione non può essere integralmente destinato in presenza di accantonamento relativo al fondo anticipazioni liquidità**

- **Il punto 9 delle considerazioni della delibera 28/2017 classifica come disavanzo effettivo da ripianare nell'immediato qualsiasi espansione della spesa ottenuta da una non corretta sterilizzazione del fondo anticipazioni**